

**Regolamento recante "Svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse". Modifiche.**

Testo vigente	Testo coordinato con le modifiche evidenziate
<p>Art. 1 – Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:</p> <p>a) "Autorità": l'Autorità di regolazione dei trasporti;</p> <p>b) "Consiglio": l'organo collegiale dell'Autorità;</p> <p>c) "Segretario Generale": il Segretario Generale dell'Autorità;</p> <p>d) "Uffici": gli Uffici in cui si articola l'Autorità, di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera n. 1 del 16 ottobre 2013;</p> <p>e) "decreto istitutivo": l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., istitutivo dell'Autorità;</p> <p>f) "AIR": l'analisi di impatto della regolazione;</p> <p>g) "sito internet": sito internet istituzionale dell'Autorità all'indirizzo <a href="http://www.autorita-trasporti.it">www.autorita-trasporti.it</a>.</p>	<p>Art. 1 – Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:</p> <p>a) "Autorità": l'Autorità di regolazione dei trasporti;</p> <p>b) "Consiglio": l'organo collegiale dell'Autorità;</p> <p>c) "Segretario Generale": il Segretario Generale dell'Autorità;</p> <p>d) "Uffici": gli Uffici in cui si articola l'Autorità, <b>ai sensi del vigente regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;</b></p> <p>e) "decreto istitutivo": <b>il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui articolo 37 ha istituito l'Autorità;</b></p> <p>f) "AIR": l'analisi di impatto della regolazione;</p> <p>g) "sito internet": sito internet istituzionale dell'Autorità all'indirizzo <a href="http://www.autorita-trasporti.it">www.autorita-trasporti.it</a>;</p> <p><b>g-bis) "regolamento sanzionatorio": il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità.</b></p>
<p>Art. 6 - Procedimenti individuali</p> <p>1. Qualora, anche in seguito alle risultanze di un'indagine conoscitiva o di un'istruttoria siano rinvenuti gli estremi per l'avvio di un procedimento individuale, l'Autorità, con propria delibera e nelle more dell'adozione di un apposito regolamento, esercita i propri poteri nel rispetto dei principi del contraddittorio, della partecipazione e della trasparenza.</p> <p>2. Dell'avvio di un'istruttoria è data notizia sul sito internet dell'Autorità.</p> <p>3. Le attività istruttorie sono svolte dagli uffici dell'Autorità che acquisiscono ogni elemento necessario anche a seguito di accessi e ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti.</p> <p>4. Al termine della fase istruttoria l'ufficio responsabile comunica agli interessati le risultanze istruttorie previa approvazione del Consiglio. Ove</p>	<p>Art. 6 - Procedimenti individuali</p> <p>1. Qualora, anche in seguito alle risultanze di un'indagine conoscitiva o di un'istruttoria siano rinvenuti gli estremi per l'avvio di un procedimento individuale, l'Autorità, con propria delibera e nelle more dell'adozione di un apposito regolamento, esercita i propri poteri nel rispetto dei principi del contraddittorio, della partecipazione e della trasparenza.</p> <p>2. Dell'avvio di un'istruttoria è data notizia sul sito internet dell'Autorità.</p> <p>3. Le attività istruttorie sono svolte dagli uffici dell'Autorità che acquisiscono ogni elemento necessario anche a seguito di accessi e ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti.</p> <p>4. Al termine della fase istruttoria l'ufficio responsabile comunica agli interessati le risultanze istruttorie previa approvazione del Consiglio. Ove</p>

<p>autorizzi l'espletamento di una audizione degli interessati, il Consiglio indica il termine per lo svolgimento della stessa.</p> <p>5. Qualora l'ufficio responsabile ritenga di non doversi procedere sottopone tempestivamente al Consiglio la proposta di archiviazione.</p> <p>6. Qualora l'Autorità decida di avviare un procedimento sanzionatorio, procede, nelle more dell'approvazione di un apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 19 della legge n.481/1995 e articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto istitutivo.</p>	<p>autorizzi l'espletamento di una audizione degli interessati, il Consiglio indica il termine per lo svolgimento della stessa.</p> <p>5. Qualora l'ufficio responsabile ritenga di non doversi procedere sottopone tempestivamente al Consiglio la proposta di archiviazione.</p> <p>6. Qualora l'Autorità decida di avviare un procedimento sanzionatorio, procede, nelle more dell'approvazione di un apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 19 della legge n.481/1995 e articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto istitutivo.</p> <p><b>6-bis. Ai procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediabile si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6-bis a 6-sexies.</b></p>
	<p><b>Art. 6-bis – Procedimenti ordinatori e rimediali – Avvio</b></p> <p>1. L'avvio dei procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediabile indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il soggetto o i soggetti destinatari dell'avvio;</li> <li>b) l'oggetto e le finalità del procedimento;</li> <li>c) la descrizione sommaria dei presupposti di fatto e di diritto su cui l'avvio si basa;</li> <li>d) l'enunciazione dei diritti di partecipazione e dei termini di cui all'articolo 6-ter;</li> <li>e) il responsabile del procedimento e l'Ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento.</li> </ul> <p>2. L'avvio del procedimento è notificato al destinatario e pubblicato sul sito internet.</p> <p>3. Se compatibile con l'oggetto e le finalità del procedimento, nell'atto di avvio può essere prevista la facoltà, per il destinatario, di presentare impegni idonei a rimuovere le contestazioni su cui l'avvio si basa. In tal caso, al subprocedimento per impegni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento sanzionatorio.</p>
	<p><b>Art. 6-ter – Procedimenti ordinatori e rimediali – Diritti di partecipazione e termini del procedimento</b></p> <p>1. Il destinatario dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 6-bis e i terzi interessati possono accedere ai documenti del procedimento.</p> <p>2. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio, il destinatario può, altresì, inviare memorie difensive e documenti al</p>

	<p>responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio che procede.</p> <p>3. Nei casi di cui all'articolo 6-<i>bis</i>, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, il destinatario può, inoltre, presentare all'Ufficio che procede proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata.</p> <p>4. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto di avvio o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate.</p> <p>5. Nei casi di cui al comma 4, il responsabile del procedimento trasmette la documentazione ricevuta o il verbale dell'audizione al destinatario dell'atto di avvio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni.</p> <p>6. Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 6-<i>quater</i>, commi 2 e 3, il destinatario può, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica di tale comunicazione, trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio.</p> <p>7. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di avvio al destinatario. Sono fatti salvi i diversi termini di conclusione o le diverse modalità di determinazione dei medesimi laddove fissati dalla specifica normativa applicabile al procedimento avviato.</p> <p>8. Il Consiglio può fissare termini diversi da quelli previsti ai commi da 2 a 7, ove le circostanze lo richiedano.</p> <p>9. I termini del procedimento sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento sanzionatorio.</p>
	<p><b>Art. 6-<i>quater</i> – Procedimenti ordinatori e rimediali – La fase istruttoria e la fase decisoria</b></p> <p>1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sanzionatorio.</p>

	<p>2. All'esito della fase istruttoria, se ritiene insussistenti i presupposti di fatto o di diritto per l'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento propone al Consiglio l'archiviazione. In caso contrario, al destinatario dell'atto di avvio sono comunicate, previa autorizzazione del Consiglio, le risultanze istruttorie.</p> <p>3. La comunicazione delle risultanze istruttorie contiene una descrizione sintetica di quanto emerso nel corso del procedimento e informa il destinatario delle facoltà di cui all'articolo 6-ter, comma 6.</p> <p>4. L'audizione innanzi al Consiglio si svolge nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 22 del regolamento sanzionatorio.</p>
	<p><b>Art. 6-quinquies – Procedimenti ordinatori e rimediali – Il provvedimento finale</b></p> <p>1. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione di cui all'articolo 6-quater, comma 4, del regolamento sanzionatorio, il Consiglio adotta il provvedimento finale ovvero richiede all'Ufficio un supplemento istruttorio, con specifica indicazione degli elementi da acquisire. In quest'ultimo caso il Consiglio può prorogare il termine di conclusione del procedimento e l'Ufficio, eseguiti gli approfondimenti indicati, agisce ai sensi dell'articolo 6-quater, commi 2 e 3.</p> <p>2. Il provvedimento finale contiene gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, nonché il termine per ricorrere e l'autorità cui proporre ricorso.</p> <p>3. Il provvedimento finale è notificato, a cura del responsabile del procedimento, al destinatario, è comunicato a tutti i partecipanti al procedimento, ed è pubblicato sul sito internet.</p>
	<p><b>Art. 6-sexies – Procedimenti ordinatori e rimediali – Rinvio</b></p> <p>1. Ai procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediale si applicano, per gli aspetti non espressamente regolati negli articoli da 6-bis a 6-quinquies, le disposizioni di cui al regolamento sanzionatorio, in quanto compatibili.</p>
<p>Art. 7 - Procedimenti inibitori e provvedimenti temporanei di natura cautelare</p> <p>1. Nell'esercizio dei poteri e delle competenze ad essa attribuita dall'art. 37, comma 3, lettera f), l'Autorità garantisce il rispetto dei principi della trasparenza, della partecipazione e del</p>	<p>Art. 7 - <del>Procedimenti inibitori e</del> Provvedimenti temporanei di natura cautelare</p> <p><del>1. Nell'esercizio dei poteri e delle competenze ad essa attribuita dall'art. 37, comma 3, lettera f), l'Autorità garantisce il rispetto dei principi della trasparenza, della partecipazione e del</del></p>

<p>contraddittorio secondo le disposizioni previste dall'art. 6 in quanto compatibili.</p> <p>2. Ove, in casi eccezionali, nell'esercizio delle proprie competenze ritenga sussistenti motivi di necessita e di urgenza rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare.</p>	<p><del>contraddittorio secondo le disposizioni previste dall'art. 6 in quanto compatibili.</del></p> <p><b>1.</b> Ove, in casi eccezionali, nell'esercizio delle proprie competenze ritenga sussistenti motivi di necessita e di urgenza rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare. <b>A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento sanzionatorio, in quanto compatibili.</b></p>
---	--